



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*
**ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
COMITATO NAZIONALE**

Prot.n.800/ALBO/PRES

3 luglio 2006

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALL'UNIONE PROVINCE
D'ITALIA

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione articolo 216, D.Lgs 152/06

Ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs 152/06, le Sezioni regionali dell'Albo:

- a) ricevono la comunicazione di inizio di attività per l'esercizio delle operazioni di recupero effettuate nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo e ne danno notizia alla provincia territorialmente competente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
- b) iscrivono le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività in apposito registro e, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, verificano d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- c) qualora accertino il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste propongono alla provincia territorialmente competente di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato non conformi l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

A seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative, sono pervenute richieste di chiarimento da parte delle Sezioni regionali, nonché segnalazioni riguardanti differenti modalità di applicazione delle medesime disposizioni da parte delle diverse amministrazioni coinvolte.

Al riguardo il Comitato Nazionale, per quanto di sua competenza, ha ritenuto di fornire le seguenti indicazioni operative.

1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 15, del D.Lgs 152/06, le comunicazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs 22/97, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle province, restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.

Si ritiene, pertanto, che le Sezioni regionali dell'Albo possano gestire esclusivamente le comunicazioni di inizio di attività, o i rinnovi delle stesse, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/06, mentre rimane di competenza delle province l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti le comunicazioni già effettuate alle medesime ai sensi del D.Lgs 22/97.

2. Nell'attesa dell'adozione del modello uniforme di comunicazione d'inizio attività, in corso di elaborazione, potranno essere accettate le comunicazioni d'inizio attività di cui all'articolo 216, comma 1, del D.Lgs 152/06, corredate dalla documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo 216, nonché dal D.M. 5 febbraio 1998, modificato con D.M. 5 aprile 2006, n.186, o dal D.M. 12 giugno 2002, n.162. A tali fini, potrà essere utilizzata la modulistica già adottata dalle diverse regioni o province.

3. Ai sensi dell'articolo 216, comma 1, del D.Lgs 152/06, la Sezione regionale deve dare notizia alla provincia della comunicazione di inizio di attività entro dieci giorni dalla ricezione della stessa. Si ritiene che a tale comunicazione debba essere allegata copia di tutta la documentazione presentata dall'impresa.

4. Fermo restando quanto chiarito al punto 1., si ritiene che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 216, comma 3, del D.Lgs 152/06, dovrebbe essere trasmessa alla Sezione regionale dell'Albo notizia dei provvedimenti assunti dalla provincia ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 216 (termini e prescrizioni assegnati all'impresa per la conformazione dell'attività alla normativa vigente, provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, ecc.). Per gli stessi fini, dovrebbe essere data notizia alla Sezione regionale degli eventuali provvedimenti assunti dalla provincia a seguito delle attività di controllo di cui all'art 197, commi 1 e 5, del D.Lgs 152/06.

IL SEGRETARIO
Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna Laraia